

# **Sull'ammissibilità costituzionale di un rinvio presidenziale parziale (o di una promulgazione parziale) di una legge<sup>1</sup> (con particolare riguardo ad emendamenti apposti in sede di conversione di un decreto-legge)**

Nota di Enzo CHELI

Non mi pare vi siano argomenti convincenti a favore dell'ammissibilità di un rinvio parziale delle leggi ai sensi dell'art. 74 della Costituzione.

A tale ipotesi si oppongono, a mio giudizio, insuperabilmente:

- a) il fatto che il rinvio attiene a un procedimento quale è la promulgazione che, fin dalle origini del governo parlamentare, attiene, tanto nella forma che nella sostanza, ad un potere di controllo del Capo di Stato che è riferito alla legge nel suo complesso (con la conseguenza che esiste un parallelismo naturale tra l'oggetto della promulgazione e l'oggetto del rinvio);
- b) il dato formale dell'art. 74 cost. che si riferisce alla legge e non alle sue singole parti. E questo a differenza di quanto accade in tema di referendum, dove l'art. 75 riferisce il potere relativo sia alla legge nel suo complesso che alle sue singole parti;
- c) il fatto che il rinvio apre una fase che conferisce al Parlamento il potere-dovere di riesaminare la legge non frazionatamente, ma nel suo complesso ai fini della sua riapprovazione o del suo abbandono sempre nel suo insieme. E questo induce a pensare che se le Camere riapprovano la legge con variazioni si esce dall'ipotesi del II comma dell'art. 74 cost. e si apre una nuova procedura promulgativa.

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup>**La nota risponde ai seguenti quesiti sottoposti da Astrid ad alcuni costituzionalisti:**

**1. Sarebbe costituzionalmente legittimo un rinvio parziale di una legge a nuovo esame delle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione?**

**2. in particolare: sarebbe costituzionalmente legittimo il rinvio di alcune disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime e, insieme, tali da non incidere sulla organicità e applicabilità delle disposizioni promulgate?**

**3. ancora più in particolare: sarebbe costituzionalmente illegittimo il rinvio di alcune disposizioni inserite dal parlamento per via di emendamento nel testo di un decreto-legge, quando si ritenessero queste disposizioni costituzionalmente illegittime nel merito, carenti del requisito della straordinaria necessità e urgenza, ed estranee alla materia del decreto-legge e dunque inserite in violazione delle disposizioni dei regolamenti delle Camere sui limiti alla emendabilità dei decreti-legge?**

Non mi sembra che contro queste difficoltà sia possibile ricordare il precedente della Regione siciliana, richiamato dalla sent. n. 314 del 2003, che ha posto in gioco un percorso procedurale molto diverso da quello del rinvio presidenziale. Né può valere l'aspetto particolare del decreto legge convertito con emendamenti aggiuntivi, dal momento che, sul piano dell'esercizio del potere di promulgazione, questa ipotesi non appare diversa da quella che attiene in generale alla promulgazione di qualsivoglia altra legge.

Nonostante le evidenti ragioni di opportunità politica che suggerirebbero di affermare - con riferimento a un caso quale quello che ci preoccupa - l'ammissibilità di un rinvio parziale del Presidente della Repubblica, non mi sembra dunque che il quadro costituzionale in vigore possa offrire molto spazio a questa ipotesi.

Condivido, quindi, la posizione di Ceccanti, nel senso di ricercare la soluzione al problema sul piano della riforma dell'art. 74 cost.

Enzo Cheli